


Prime valutazioni degli avvocati d'affari sugli adempimenti imposti dalla l. 190/2012

# Anticorruzione anche per i legali

## Crescono gli obblighi di comunicazione da fare ai clienti



Giuseppe Scassellati Sforzolini

DI MARIANNA DE PADOVA

**L**a recente legge anticorruzione non innova ma rafforza quella esistente sull'antiriciclaggio. E impone, in parte, nuovi oneri di comunicazione ai professionisti nei confronti dei loro clienti. Come quello di segnalare loro l'obbligo della restituzione dei fondi già corrisposti, in caso di segnalazione antiriciclaggio.

*AvvocatiOggi* ha sentito alcuni studi legali d'affari sull'impatto che la normativa anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190 intitolata «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), e la sua successiva regolamentazione d'attuazione, potrà avere sul lavoro degli avvocati.

Alcune criticità, infatti, segnalano i legali, rimangono in essere, come il rapporto con i clienti e la comunicazione dell'illecito, forse per l'incompletezza applicativa, sottolineato dallo stesso premier uscente Mario Monti. Una incompletezza applicativa

che però non sembra andare ad impattare in modo rilevante sulle attività dei professionisti del diritto. «La 190/2012 non ha cambiato (se non per alcune modifiche minori) la disciplina antiriciclaggio applicabile agli studi professionali», spiega **Giuseppe Scassellati Sforzolini**, partner di **Cleary Gottlieb**.


Di parere opposto invece **Alessandro Benedetti**, dello **studio Legale Blb**: «A mio avviso, quanto introdotto dalla novella normativa può effettivamente comportare una modifica degli oneri (forse più delle precauzioni) cui è tenuto il professionista: sarà il caso di informare debitamente il cliente del meccanismo di restituzione dei fondi eventualmente corrisposti, ponendo l'accento sulle potenziali conseguenze, anche penali, della segnalazione correlata alla dicitura da inserire nel bonifico con il quale si provvede alla restituzione», spiega Benedetti. «Certo, tale normativa può costituire un "fastidioso" passaggio da tenere in conto per l'esecuzione di opera-

zioni che prevedano il passaggio di fondi (come quelle che portino capitali esteri nel nostro paese); questo potrebbe essere considerato, se non un punto debole del sistema normativo in tema di antiriciclaggio, di certo, nell'ottica degli investitori e degli operatori economici, un elemento potenzialmente deterrente all'effettuazione di operazioni. La cosa andrà spiegata e fatta digerire ai clienti, il che non sempre è facile».

Benedetti tocca un punto dolente: il rapporto e il dialogo con il cliente. Una preoccupazione che è al centro delle riflessioni anche di **Emilio Battaglia**, partner di **Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni**, che, però, a sorpresa, non ragiona sulla 190/2012, ma sul dlgs. 169/2012 («Ulteriori



Alessandro Benedetti


**Giorgio Altieri**

modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, che, nell'ambito dell'art. 23 del dlgs 231/2007, inserisce un comma 1-bis «secondo cui», come spiega Battaglia, «laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente a rapporti continuativi già in essere o a prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire i fondi e le altre disponibilità al cliente mediante bonifico su conto corrente bancario, accompagnato da una comunicazione che precisi la impossibilità di rispettare gli obblighi suddetti».

Nella definizione di professionista il decreto 231 non intende solo gli avvocati, ma anche i dottori commercialisti, che chiedono lo snellimento delle procedure stesse (si veda *ItaliaOggi Sette* del 4 febbraio scorso). Procedure

farraginose, quindi, per contrastare una specifica attività criminosa, che in Italia nel 2012 si è concretizzata in 5.139 persone verbalizzate per violazioni proprio al d.lgs. 231/2007, secondo quanto emerso da dati diffusi dalla Guardia di finanza il 31 gennaio scorso. Anche grazie alle segnalazioni dei professionisti (avvocati, commercialisti e notai) che peraltro sono numerica-


**Emilio Battaglia**

mente in crescita rispetto all'anno passato.

Ma questi risultati non nascondono le criticità che Battaglia evidenzia ancora nel rapporto con il cliente, criticità ritenuta molto più

delicata di quanto possa apparire: «la comunicazione preventiva all'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 1 bis, costituirebbe una sorta di preavviso per l'eventuale riciclatore, regalando allo stesso del tempo prezioso per ri-organizzare la sua attività criminale. Paradossalmente si rischia di rendersi partecipi di un'attività di riciclaggio». Un obbligo che però «il ministero dell'Economia ha "congelato", chiedendo che l'applicazione è da considerarsi condizionata all'emanazione dei chiarimenti dell'amministrazione», come spiega **Giorgio Altieri**, dello **Studio legale Tonucci**, che sulla scarsa partecipazione alle segnalazioni dei professionisti del diritto, ha un'idea chiara: «questa conclusione origina probabilmente dai dati sulle "segnalazioni" di operazioni sospette da parte degli operatori del diritto, numericamente di

gran lunga inferiori rispetto a quelle di altri soggetti destinatari degli obblighi anticiclaggio.

L'esperienza concreta rivela però che i professionisti, laddove effettivamente organizzati per gestire gli adempimenti anticiclaggio, hanno adottato linee di condotta interne assoluta-

mente rispettose della normativa vigente, evitando di accettare incarichi qualora siano riscontrati gli indici di rischiosità previsti dalla normativa antiriciclaggio. Sostenere, che la normativa antiriciclaggio viene applicata malvolentieri dai professionisti appare perlomeno semplicistico e porta a valutare più il dato numerico delle segnalazioni, certamente molto ridotto, ma con ogni probabilità giustificato, almeno per gli studi strutturati, da una maggiore attenzione iniziale al conferimento dell'incarico».

Eppure per Altieri la normativa non va criticata in toto. Bisogna infatti riconoscerle «l'indubbio

merito di aver contribuito a responsabilizzare anche i professionisti, perlomeno quelli che trattano operazioni di rilievo», ma riguardo l'obbligo del professionista di restituire al cliente gli importi ricevuti, «sarebbe stato probabilmente meglio lasciare alle autorità di controllo e agli inquirenti il compito di individuare le iniziative più opportune, anche per evitare che si disperdano i capitali riversati con il ritorno al cliente, magari all'estero».

Non solo un sottile fil di lana giuridico separa il professionista dal cliente, ma le criticità sono anche in altri aspetti: «risulta difficile», conclude Altieri, «l'in-

terpretazione del "sospetto", punto nevralgico della disciplina, senza contare l'ardua individuazione dell'ambito di operatività dell'azione di contrasto da parte dei professionisti, soprattutto in quanto la professione legale merita una specificità del rischio che non può essere appiattito sulle disposizioni delle istituzioni finanziarie. Si pensi anche all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ed alla conseguente eventuale lesione della riservatezza e del segreto professionale. Infatti, la trasmissione della segnalazione costituisce un momento delicato, in quanto sintesi delle valutazioni del professionista».

—© Riproduzione riservata—

